



COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI



Ufficio VIGILANZA

ORDINANZA Numero 58

Casoli, lì 30-12-15

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE I RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI GIOCHI PIRICI DI QUALUNQUE GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE IN CONCOMITANZA CON I FESTEGGIAMENTI

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici;
- che gli stessi devono rispettare standard costruttivi rigorosi per essere immessi sul mercato nazionale e locale;

RITENUTO che l'utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente frequentati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone o animali;

CONSIDERATO:

- che in occasione della festività del Capodanno in tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aree abitative, si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età, fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
- che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuotano sugli spazi pubblici;
- che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei boti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno;

RITENUTO:

- che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra **le ore 23,00 del 31 dicembre 2015 e le ore 24,00 del 01 gennaio 2016**;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

VISTI:

- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

AVENDO data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Chieti con nota prot. n. 17331 del 30.12.2015, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. e successive modificazioni;

ORDINA

Il divieto di far esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche, nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura che si ripercuotano sugli spazi pubblici del Comune, **tra le ore 23,00 del 31 dicembre 2015 e le ore 24,00 del 01 gennaio 2016**.

Salvo che il fatto non costituisca reato e nei casi in cui sia stabilita una pena più grave, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo - Sezione di Pescara, entro 60 giorni dalla pubblicazione o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
F.to DE LUCA SERGIO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 1384 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 30-12-2015

Il Messo Comunale

F.to come all'originale
